

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 15 dell'11/06/2013

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 1/2013 relativo a società omissisesercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale omissis

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno alle ore 10.30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone	X	
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom

Abruzzo l'esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: “*le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall'Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento ed alla luce della citata delega in materia di vigilanza, il Corecom Abruzzo agisce con poteri di carattere istruttorio anche a fronte di denunce scritte formulate dai soggetti interessati, utenti finali, consumatori o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che invochino l'intervento dell'Autorità a fronte di eventuali violazioni della normativa di settore;

PRESO ATTO della denuncia trasmessa al Corecom Abruzzo dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo–Molise – Settore IV, acquisito al prot. in data 17/02/2012, n. 965, avente ad oggetto la segnalazione da parte di un'emittente radiofonica locale circa presunte violazioni in materia di pubblicità ad opera dell'emittente televisiva locale “.... *omissis*”, con sede legale a *omissis*;

CONSIDERATO che, alla luce della riscontrata genericità e indeterminatezza della segnalazione suddetta, il Corecom Abruzzo ha ritenuto opportuno non archiviare la stessa chiedendo, con nota R.A./R del 07/03/2012, prot. n. 1550, la formale evidenziazione di ulteriori elementi di fatto e di diritto afferenti la fattispecie oggetto di interesse, assegnando allo scopo un termine di trenta giorni dal ricevimento della nota medesima, a pena di archiviazione della pratica;

CONSIDERATO altresì, che a fronte della riscontrata infruttuosa giacenza della nota suddetta presso gli Uffici Postali addetti, in data 01/06/2012 il Corecom Abruzzo ha inviato nuovamente la nota medesima mediante posta elettronica;

VISTA la risposta fornita dall'interessato, acquisita al prot. in data 25/06/2012, n. 4619, attraverso la quale lo stesso circostanza meglio i termini della propria denuncia, chiarendo che il focus dell'indagine avrebbe dovuto mirare alla visione dei TG diurni e serali trasmessi dall'emittente *omissis*, edizioni di ... *omissis* ... e di ... *omissis* ..., in violazione della delibera n. 538/01/CSP a causa di continue interruzioni pubblicitarie;

CONSIDERATO che, conseguentemente alla detta segnalazione, in data 26/06/2012, con nota R A/R recante prot. n. 4680, il Corecom Abruzzo ha richiesto alla società *omissis*, esercente

l'emittente per la radiodiffusione locale "... *omissis* ...", la trasmissione su supporto magnetico delle registrazioni dei TG diffusi dal 10/06/2012 al 20/06/2012 negli orari delle 13,30 – 19,30 e 20,00, conservate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, munite di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione, come prescritto dall'art. 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, allegato alla delibera n. 353/11/CONS;

RISCONTRATO che le registrazioni trasmesse dall'emittente *omissis* in riferimento a quanto richiesto dal Corecom come sopra evidenziato, sono risultate epurate della componente pubblicitaria inserita all'interno dei TG, preannunciata dal conduttore di turno almeno quanto alle edizioni riferite alla città di ... *omissis* ... e che, in quanto tali, non sono risultate idonee all'esperimento del necessario controllo sotteso all'attività di vigilanza;

DATO ATTO che con nota R.A/R. del 23/10/2012, prot. n. 7468, il Corecom Abruzzo ha chiesto nuovamente all'emittente *omissis* l'invio di nuove registrazioni, riferite, stavolta, ai TG trasmessi nel periodo 01/09/2012-08/09/2012, alla luce delle prescrizioni ex art. 20, c. 5, della L. n. 223/90, con espressa richiesta di inoltro delle stesse nella versione integrale, pubblicità inclusa;

CONSIDERATO che, in risposta alla nota suddetta, l'emittente televisiva locale in commento ha formalmente inviato il materiale richiesto, come da nota acquisita agli atti il 15/11/2012, prot. n. 8255, relativamente al periodo richiesto (01/09/12-08/09/12), eccezione fatta per la giornata del 02/09/2012 rispetto alla quale la ditta precisa di aver avuto un guasto tecnico certificabile mediante eventuale invio del relativo RaT;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Abruzzo attraverso la presa visione delle registrazioni dei TG mandati in onda dalla emittente *omissis* durante la settimana oggetto di verifica, è emerso che, avuto riguardo al solo TG Sera riferito alla città di ... *omissis* ..., la predetta emittente ha interrotto il notiziario mandato in onda il 04/09/2012 in violazione dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP come successivamente modificata ed integrata, per non aver debitamente inserito sullo schermo la scritta "pubblicità" nel corso della trasmissione di n. 5 messaggi pubblicitari ("... *omissis* ...", "... *omissis* ...", "... *omissis* ...", "... *omissis* ...") dei complessivi 8 trasmessi;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 1/2013;

VISTA la disposizione dirigenziale del 24/05/2013, allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, attraverso la quale il Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo trasmette a questo Comitato la relazione suddetta ai fini della proposizione all'AGCOM di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società *omissis*, con sede legale a *omissis*, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "... *omissis* ...", per la violazione, nei fatti segnalati in premessa, dell'art. 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP come modificata;

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Vigilanza per le Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS e successive integrazioni e modificazioni, alla luce della episodicità dell'infrazione riscontrata

rispetto all'emittente *omissis* nell'arco della settimana oggetto di vigilanza da parte del Corecom Abruzzo, l'applicazione della sanzione amministrativa minima prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", nei confronti della società *omissis*, con sede legale a *omissis*

- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente
Dott. Filippo Lucci

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Michela Leacche